



Comune di Arzergrande

Provincia di Padova

c.f. 80008830285 P. I.va 01819270289

Determinazione N. 480 Data 14/12/2017

N. _____ Reg. Pubblicazioni Art. 58 c. 8 Regolamento uffici

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Messo Comunale certifico che copia del presente atto viene pubblicato all'albo on line il giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
Paolo Talpo

Oggetto: Servizio di consulenza ed assistenza per la predisposizione, la gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/03/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017, pluriennale 2017-2019 e Relazione previsionale e programmatica 2017-2019;

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 03/04/2017, con il quale viene attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore I° e VI°;

Visto il Regolamento comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n.13 del 21.02.2011 e succ.mod. e integr.;

Richiamati:

- il D.lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile
- il D.Lgs. 50/2016, Codice degli Appalti
- lo statuto ed i regolamenti comunali vigenti;

Premesso che le difficoltà nella predisposizione della documentazione specifica per le gare assicurative, nella gestione dei contratti assicurativi e soprattutto nell'individuazione di soluzioni idonee a ridurre l'esposizione al rischio di perdite patrimoniali o di responsabilità civile, soprattutto in presenza di un mercato particolarmente complesso ed in quanto l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione richiedono un corredo di professionalità, esperienza e conoscenza del mercato assicurativo che sono tipiche dell'intermediario assicurativo, ed in particolare del broker;

Dato atto che tale figura è prevista all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005, Codice delle Assicurazioni, e la sua attività è sottoposta a disciplina e vigilata dall'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico deputato a irrorare sanzioni anche per i casi di esercizio della professione in conflitto d'interessi e/o con modalità tali da recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.

Richiamato l'art. 48 del vigente regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2016, in cui al comma 2 è stabilito che *gli intermediari, in funzione dell'attività svolta e della tipologia di contratti offerti:*

a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;

b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;

c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;

d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri;

Ritenuto opportuno specificare inoltre che:

- il broker agisce su incarico del cliente e non ha poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;

- svolge un servizio di consulenza precontrattuale indipendente e, nel settore pubblico, non può spingersi alla ricerca della controparte assicurativa, che deve invece avvenire a cura della stazione appaltante;

- collabora nella gestione/esecuzione, soprattutto in caso di sinistri, dei contratti stipulati;

Dato atto che per la definizione e gestione delle proprie polizze assicurative il Comune di Arzergrande da parecchi anni si avvale dei servizi degli intermediari assicurativi;

Dato Atto che sono in scadenza al 31/12/2017 numerose polizze assicurative, funzionali ed essenziali per garantire il corretto assetto assicurativo a tutele di persone e cose nella gestione dell'attività istituzionale;

Considerato che risulta necessario provvedere entro il 31/12/2017 a stipulare le polizze rcto - all risk - infortuni cumulativa - tutela legale - kasco, al fine di tutelare il patrimonio dell'ente per l'anno 2018, e di conseguenza garantire in sicurezza e il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, visti i tempi stretti;

Dato atto che per l'anno 2017 erano stati impegnati e liquidati premi assicurativi per € 23.803,00 relativamente alle Polizze RCT/O;

Ritenuto necessario ai soli fini dell'individuazione della corretta procedura da applicare in materia di acquisti di beni e servizi, determinare la spesa del servizio per l'intera durata del contratto;

Rilevato sulla base della stima effettuata, il servizio di brokeraggio assicurativo da affidare per la durata di **un anno risulta essere inferiore alla soglia di € 40.000,00;**

Visto il D.Lgs. 50/2016, nuovo Codice dei Contratti, ed in particolare:

- l'art. 36 comma 2 lettera a) in cui è previsto che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;

- l'art. 37, comma 2, che prevede la possibilità di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

Verificato che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP relative ai servizi di intermediazione assicurativa e che, parimenti, non risulta presente tale metaprodotto nel Mercato Elettronico;

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvate dall'ANAC in data 26/10/2016 che definiscono le modalità di dettaglio per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Tenuto comunque conto che la provvigione del broker rileva ai soli fini della trasparenza ma non in termini di presunti oneri a carico del comune in quanto il suo compenso è ricompreso nel premio che l'Ente dovrà corrispondere alla compagnia assicurativa con la quale stipulerà il contratto;

Preso atto che il giudice amministrativo (TAR Veneto sent. 1368/2009) ha riconosciuto che il costo percentuale del servizio di brokeraggio assicurativo forma e compone, in quota parte, il premio assicurativo ma non incide sulla quantificazione dello stesso, essendo già prevista all'origine la remunerazione dell'attività di intermediazione a prescindere dalla circostanza che tali somme siano totalmente destinate all'agente o ripartite tra l'agente ed il broker (*Corte dei conti sez. prima giurisdizionale centrale - sent. 179/2008*);

Tenuto conto che l'attività del broker non ha natura commerciale bensì di consulenza preventiva, svolgendo lo stesso una prestazione professionale volta in particolare ad esaminare i livelli di rischio e le esigenze assicurative dell'ente, a predisporre i capitolati senza intervenire nella procedura di gara, e di consulenza successiva nella fase di gestione del contratto e dei sinistri;

Dato atto che l'attività di cui trattasi può essere svolta al meglio conoscendo in modo approfondito la realtà patrimoniale e gestionale dell'ente e le sue effettive necessità, oltre che implementando un sistema di collaborazione tra gli uffici comunali e l'ufficio amministrativo del broker per la gestione dei contratti, dei sinistri e per ogni altra necessità attinente l'incarico;

Vista l'attività finora svolta da Assiteca SpA e ritenuto che la stessa si sia svolta in modo corretto e con piena soddisfazione dell'Ente, fornendo all'ente la necessaria consulenza soprattutto per giungere all'aggiudicazione

ed alla stipula di polizze assicurative economicamente vantaggiose e provvedendo poi alla gestione dei sinistri in modo celere e diligente con una definizione degli stessi in tempi brevi;

Considerato che la società Assiteca SpA con sede legale a Milano in via G. Sigieri, 14, P.IVA 09743130156, regolarmente iscritta nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi con il n. B000114899, ed in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva, ha manifestato la propria disponibilità all'assunzione dell'incarico di brokeraggio assicurativo, riportate nell'allegato Capitolato Speciale;

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che testualmente recita "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Visto altresì l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto "determinazioni a contrattare e relative procedure;

Dato atto che gli elementi essenziali e le condizioni previste per il presente acquisto sono le seguenti:

- con il presente affidamento si intende avvalersi dei servizi di un intermediario assicurativo ed in particolare di un broker che assista l'ente sia nell'ambito assicurativo;

- l'affidamento di cui al presente provvedimento ha per oggetto "Incarico servizio di brokeraggio assicurativo" e verrà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso dello scambio di lettere commerciali, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 32 c. 14, mediante sottoscrizione della presente determinazione e dell'allegato Capitolato Speciale;

- in considerazione della natura e dell'importo del servizio, che tra l'altro non comporta oneri a carico dell'ente e per le motivazioni sopraesposte si ricorre all'affidamento diretto;

Visti l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, in materia di controllo della regolarità amministrativa e contabile ed i vigenti regolamenti in materia di controlli interni e di contabilità;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa espresso e qui richiamato:

1. di affidare il servizio di consulenza ed assistenza per la predisposizione, la gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi del Comune di Arzergrande, nonché a negoziare con le compagnie di assicurazione per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 alla ditta Assiteca SpA con sede legale a Milano in via G. Sigieri, 14, P.IVA 09743130156 regolarmente iscritta nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi con il n.B000114899;

2. di dare atto che il servizio sarà regolato dalle norme contenute nell'allegato Capitolato Speciale;

3. di dare atto che l'incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Ente in quanto le provvigioni spettanti al broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative sottoscritte e da sottoscrivere con le compagnie di assicurazione;

4. di dare atto che ad ogni polizza assicurativa stipulata sarà assegnato successivamente un apposito CIG al fine di adempiere a quanto previsto in termini di tracciabilità;

5. di attestare, ai fini del controllo di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione di questo atto;

II RESPONSABILE DEL SETTORE
Trolese Lara

Si esprime ai sensi dell'Art. 151, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Visto di regolarità contabile attestante copertura finanziaria della spesa.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lara Trolese